

DECISIONI

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

del 22 novembre 2010

che autorizza la Germania, l'Italia e l'Austria a introdurre una misura particolare di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE e che modifica la decisione 2007/250/CE al fine di prorogare il periodo di validità dell'autorizzazione concessa al Regno Unito

(2010/710/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Con lettere protocollate dal segretariato generale della Commissione rispettivamente il 3 agosto 2007, il 23 dicembre 2009 e il 17 febbraio 2010, l'Italia, la Germania e l'Austria hanno chiesto l'autorizzazione ad introdurre una misura particolare di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE per quanto concerne il soggetto tenuto al pagamento dell'imposta sul valore aggiunto (di seguito «IVA»). Con lettera protocollata dal segretariato generale della Commissione il 10 febbraio 2010, il Regno Unito ha chiesto di prorogare il periodo di validità dell'autorizzazione concessa dalla decisione 2007/250/CE del Consiglio, del 16 aprile 2007, che autorizza il Regno Unito ad introdurre una misura particolare di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto ⁽²⁾.

(2) La Commissione ha informato gli altri Stati membri con lettera dell'11 gennaio 2010 della richiesta presentata dalla Germania e con lettera del 9 marzo 2010 delle richieste presentate dall'Italia, dall'Austria e dal Regno Unito. La Commissione ha comunicato alla Germania con lettera del 12 gennaio 2010, e all'Italia, all'Austria e al Regno Unito con lettere dell'11 marzo 2010, che disponeva di tutte le informazioni ritenute necessarie per valutare le richieste.

(3) La persona tenuta al pagamento dell'IVA ai sensi dell'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE è il soggetto passivo che effettua una cessione di beni. Obiettivo delle deroghe richieste dalla Germania, dall'Italia e dall'Austria è rendere debitore dell'IVA il soggetto passivo a cui si

effettua la cessione, ma solo a determinate condizioni e unicamente in relazione a determinati prodotti, in particolare telefoni cellulari e dispositivi a circuito integrato.

(4) Un numero significativo di operatori che trattano determinati prodotti, in particolare telefoni cellulari e dispositivi a circuito integrato, evadono il pagamento dell'IVA all'erario dopo la vendita dei loro prodotti. I loro acquirenti, tuttavia, hanno il diritto di beneficiare di una detrazione fiscale in quanto sono in possesso di fatture valide. Questo tipo di evasione fiscale assume una forma più aggressiva quando gli stessi beni sono ceduti più volte, in base a uno «schema a carosello», senza alcun versamento IVA all'erario. Designando in questi casi il destinatario dei beni quale debitore del pagamento dell'IVA, la deroga eliminerebbe la possibilità di praticare questo tipo di evasione fiscale, senza modificare in alcun modo l'importo dell'IVA dovuta.

(5) Per garantire il corretto funzionamento della deroga e per evitare che l'evasione fiscale si sposti su altri prodotti o sul commercio al dettaglio, è opportuno che la Germania, l'Italia e l'Austria introducano disposizioni adeguate in materia di controllo e notifica. È opportuno che la Commissione sia informata in merito alle misure specifiche adottate per controllare il funzionamento della deroga.

(6) La misura è proporzionata agli obiettivi perseguiti in quanto non è destinata ad essere applicata in maniera generalizzata, ma solo a specifici gruppi di prodotti per i quali sussiste un rischio elevato di evasione fiscale e l'entità di tale evasione è tale da causare perdite considerevoli di gettito fiscale. Inoltre, l'uso di un meccanismo di inversione contabile comporta un minor rischio di spostamento della frode sul commercio al dettaglio dei prodotti in questione, dal momento che i telefoni cellulari sono generalmente forniti dalle grosse società di telefonia e che la misura si applica ai circuiti integrati prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale.

(7) In linea di principio la durata dell'autorizzazione è limitata ad un breve periodo, poiché non esiste alcuna garanzia che gli obiettivi della misura saranno raggiunti, né è possibile valutarne in anticipo l'impatto sul funzionamento del regime IVA negli Stati membri che la applicano o in altri Stati.

⁽¹⁾ GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 109 del 26.4.2007, pag. 42.

- (8) È opportuno che il Regno Unito sia autorizzato a continuare ad applicare la misura particolare ad esso concessa fino alla scadenza delle autorizzazioni concesse alla Germania, all'Italia e all'Austria.
- (9) La deroga non incide negativamente sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. In deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE, la Germania è autorizzata a designare quale debitore dell'IVA il soggetto passivo destinatario di una cessione dei seguenti beni:

- a) telefoni cellulari, concepiti come dispositivi fabbricati o adattati per essere connessi a una rete munita di licenza e funzionanti a frequenze specifiche, con o senza altro utilizzo;
- b) dispositivi a circuito integrato quali microprocessori e unità centrali di elaborazione prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale.
2. La deroga si applica alle cessioni di beni per i quali l'importo imponibile è pari o superiore a 5 000 EUR.

Articolo 2

In deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE, l'Italia è autorizzata a designare quale debitore dell'IVA il soggetto passivo destinatario di una cessione dei seguenti beni:

- a) telefoni cellulari, concepiti come dispositivi fabbricati o adattati per essere connessi a una rete munita di licenza e funzionanti a frequenze specifiche, con o senza altro utilizzo;
- b) dispositivi a circuito integrato quali microprocessori e unità centrali di elaborazione prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale.

Articolo 3

1. In deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE, l'Austria è autorizzata a designare quale debitore dell'IVA il soggetto passivo destinatario di una cessione dei seguenti beni:

- a) telefoni cellulari, concepiti come dispositivi fabbricati o adattati per essere connessi a una rete munita di licenza e funzionanti a frequenze specifiche, con o senza altro utilizzo;

- b) dispositivi a circuito integrato quali microprocessori e unità centrali di elaborazione prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale.

2. La deroga si applica alle cessioni di beni per i quali l'importo imponibile è pari o superiore a 5 000 EUR.

Articolo 4

La deroga di cui agli articoli 1, 2 e 3 è subordinata all'introduzione da parte della Germania, dell'Italia e dell'Austria di obblighi adeguati ed efficaci in materia di controllo e notifica per quanto concerne i soggetti passivi che cedono i beni a cui si applica l'inversione contabile a norma della presente decisione.

Articolo 5

L'articolo 4 della decisione 2007/250/CE è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

La presente decisione scade alla data di entrata in vigore delle norme dell'Unione che autorizzano tutti gli Stati membri ad adottare misure che derogano all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE, e al più tardi il 31 dicembre 2013.»

Articolo 6

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.

La presente decisione scade alla data di entrata in vigore delle norme dell'Unione che autorizzano tutti gli Stati membri ad adottare misure che derogano all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE, e al più tardi il 31 dicembre 2013.

Articolo 7

La Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana, la Repubblica d'Austria e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 22 novembre 2010.

Per il Consiglio

Il presidente

S. VANACKERE